



COMUNE DI TIRANO

(Provincia di Sondrio)

Deliberazione della Giunta Comunale N° 60 del 23/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO ESTIVO, CON FUNZIONI EDUCATIVE E RICREATIVE, A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO: 2025-2027.

L'anno 2025 addì ventitre del mese di Aprile alle ore 14:15 nella Sede Comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Sindaco	X	
CAELLI GIORDANA	Vicesindaco	X	
CIAPPONI LANDI ISABELLA MARIA	Assessore		X
ANGELONE SIMON PIETRO	Assessore	X	
TANCINI LEONARDO	Assessore	X	
Totale		4	1

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.46 in data 03.05.2022, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 17.03.2025.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mirella Faldetta.

La Sig.ra Stoppani Stefania Mariagrazia nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Il Sindaco Stoppani Stefania Mariagrazia, l'Assessore Angelone Simon Pietro e l'Assessore Tancini Leonardo sono fisicamente presenti presso la sede comunale ed è collegato in videoconferenza il Vicesindaco Caelli Giordana.

Il Segretario Comunale assiste in presenza.

L'Identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante videotelefonata è stata accertata da parte del Segretario comunale, presente alla seduta, secondo le modalità indicate dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.46 in data 03.05.2022, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 17.03.2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 49 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 Aggiornamento, nel quale è previsto l'obiettivo operativo "Progetti finanziati per favorire le famiglie nella gestione dei figli nei periodi di vacanze scolastiche";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e successive variazioni, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che l'Amministrazione intende favorire sul proprio territorio la realizzazione di un centro estivo a favore di minori dai 3 agli 11 anni, per gli anni 2025-2026-2027 riservato prioritariamente ai minori residenti nel comune di Tirano, sostenendo la progettualità con un contributo economico pari ad un importo massimo di € 25.000,00 annuo;

Considerato che i centri estivi costituiscono una iniziativa consolidata dell'Amministrazione comunale che viene incontro ai bisogni di svago, riposo e accudimento dei bambini quando, terminate le attività scolastiche, restano sul territorio prima e dopo le vacanze con le proprie famiglie;

Considerato che l'offerta di una proposta educativa e di socializzazione valida e qualificata e a costi contenuti, oltre a supportare le famiglie nei bisogni di conciliazione tra i tempi di lavoro e cura della famiglia, in alcuni casi contribuisce a contrastare situazione di povertà educativa, disagio e emarginazione;

Dato atto che:

- all'interno dell'Ente non esistono professionalità e strutture in grado di realizzare un progetto specifico a favore dei bambini dai 3 agli 11 anni e pertanto è intenzione dell'Amministrazione dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà, promuovendo chi sul territorio realizza iniziative, nell'interesse della collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della comunità;
- tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni, l'elemento che connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

Considerato opportuno selezionare un Ente del Terzo Settore per la gestione di un centro estivo con funzioni educative e ricreative a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria, per il periodo 2025-2027, attraverso una procedura di co-progettazione, da sviluppare secondo le linee di indirizzo definite con il presente atto;

Considerato che l'intera disciplina del cosiddetto Terzo Settore è stata ridefinita con il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e che sono state introdotte disposizioni innovative finalizzate a:

- promuovere le attività svolte dai diversi organismi di utilità sociale operanti nei territori;
- disciplinare in maniera puntuale le procedure tramite le quali le amministrazioni pubbliche interloquiscono con tali organismi;

Considerato che il nuovo Codice del Terzo Settore prevede specificamente:

- all'art.2, il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- all'art. 5. comma 2, che gli Enti Locali possono promuovere azioni per favorire la trasparenza, la semplificazione amministrativa e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto di qualità e caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- all'art. 55, gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali strumenti finalizzati alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

Considerato che la procedura di co-progettazione deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Richiamati:

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le nuove norme sul procedimento amministrativo secondo cui: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.";
- l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che ha rafforzato la valenza della norma appena citata: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 CTS secondo cui:

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di

attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

-la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2;

-ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;

Visto l'art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che: “ Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;

Viste le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021, n.72 secondo cui:

-la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;

-la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma esige che si tratti di “specifici progetti”;

Considerato che la disposizione dell'art. 55 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

Considerato che ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

Dato atto che ad oggi non sono note le eventuali risorse ministeriali per le attività socio-educative a favore dei minori, assegnate negli ultimi anni ai Comuni;

Visti:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328;

- Legge Regionale della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che all'art. 20 promuove *forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al Terzo Settore, al fine di*

dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;

- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, afferma che "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

- l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 afferma che spettano al Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;

- Il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, adottato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 22.07.2002;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili delle aree interessate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di esprimere** la volontà di collaborare con un Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro per la realizzazione del centro estivo per le annualità 2025-2026-2027 sul territorio di Tirano;
2. **di approvare** il documento "Linee di indirizzo per la co-progettazione e gestione di un Centro estivo, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria, per il periodo 2025-2027", Allegato 1 alla presente deliberazione, quale documento d'indirizzo per la co-progettazione con Enti del Terzo Settore;
3. **di attivare** nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 le successive fasi del procedimento di co-progettazione ovvero:
 - a. avvio del procedimento con atto del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;
 - b. pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
 - c. svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - d. conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
 - e. sottoscrizione della Convenzione;
4. **di individuare**, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Tirano, cui sono demandati tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
5. **di stabilire** che l'eventuale contributo ministeriale per le attività socio-educative a favore dei minori anni 2025-2026-2027 destinato al Comune di Tirano, sarà utilizzato a copertura totale o parziale della spesa di competenza conseguente all'adozione della presente deliberazione;
7. **di dare atto** che la spesa pari ad euro 25.000,00 per ciascun esercizio finanziario, per una spesa complessiva di € 75.000,00 conseguente all'approvazione della presente deliberazione è prevista al cod. UEB 0406104 del bilancio 2025-2026-2027;

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli, resi separatamente nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Stoppani Stefania Mariagrazia

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mirella Faldetta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.